



COMUNE DI FIAVE'

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
E PROGRAMMATA DEI CAMINI E
CANALI DA FUMO AD USO CIVILE,
COMMERCIALE E INDUSTRIALE**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 dd 16.07.2007

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina il servizio di spazzatura delle canne fumarie nel Comune di Fivà, in riferimento anche alle norme di cui all'art. 14 della Legge Regionale 20 Agosto 1954, n. 24.

Art. 2

I proprietari e gli amministratori di fabbricati sono obbligati a far pulire dagli spazzacamini autorizzati, a proprie spese e secondo le necessità, dettate dalla frequenza d'uso e dal tipo di combustibile usato, come di seguito riportate, le canne fumarie 'in esercizio' (per canna fumaria 'in esercizio' si intende quella al servizio di fonti di calore a gas, a legna, kerosene, gasolio, attivate durante l'anno per periodi medio - lunghi) e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza.

Rimane nella facoltà del proprietario provvedere personalmente alla pulizia della canna fumaria.

Le canne fumarie che non possono essere pulite con intervento normale di spazzatura debbono all'occorrenza essere 'bruciate'. Tale intervento può essere effettuato esclusivamente da spazzacamino autorizzato, che è tenuto a comunicare la data dell'intervento al proprietario ed agli eventuali altri inquilini dello stabile ed a concordarne le modalità con i Vigili del Fuoco, che garantiranno la loro presenza per i controlli d'obbligo.

Fonte di calore a gas	ogni 5 anni
Fonte di calore a kerosene, gasolio (oltre al controllo fumi già previsto per legge)	ogni 4 anni
Fonte di calore a legna	ogni 2 anni 1 volta l'anno nel caso di uso intensivo

E' compito dello spazzacamino asportare i rifiuti differenziandone i contenuti.

Art. 3

Sarà compito di ciascun proprietario e/o amministratore di fabbricato contattare direttamente l'operatore prescelto e in possesso di autorizzazione, concordando con lo stesso i tempi, le modalità per la prestazione d'opera.

Per ciascuna tipologia di intervento:

- a) per pulizia camino singolo;
- b) per pulizia di più camini dello stesso stabile ancorchè appartenenti a più proprietari usufruenti del servizio congiuntamente;
- c) per ogni ispezione o controllo,

lo spazzacamino è tenuto ad applicare e comunque a non superare le quote tariffarie stabilite periodicamente dall'Amministrazione comunale.

Il proprietario ha l'obbligo di dichiarare, anche a mezzo di comunicazione con autocertificazione su apposito modulo (vedi allegato A) per ogni canna fumaria l'avvenuto intervento di pulizia o ispezione dandone atto all'Amministrazione comunale per ciascuna unità abitativa, che ne terrà traccia su registro compilato conservato in maniera da consentire eventuali controlli da parte del Comune.

Art. 4

Lo spazzacamino che intende svolgere la propria attività all'interno del Comune di Fivavè inoltrerà domanda al Comune, indicando generalità ed indirizzo e documentando i requisiti professionali mediante certificato, rilasciato dalla Commissione provinciale per l'Artigianato. Il Comune rilascerà al richiedente apposita autorizzazione, a validità annuale, e rinnovabile, dietro dimostrazione del perdurare dei requisiti, anche mediante autocertificazione.

L'elenco degli spazzacamini autorizzati con le relative tariffe sarà pubblicato all'albo comunale e sugli avvisi predisposti dall'Amministrazione.

Art. 5

Rientra nei doveri dello spazzacamino segnalare al proprietario e/o amministratore di fabbricato e, per iscritto, al Comune, qualsiasi situazione di scarsa funzionalità della canna fumaria e/o di possibile pericolo di incendio riscontrati durante le operazioni di pulizia.

Art. 6

Il Comune, ha il diritto di far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente Regolamento. Per gli interventi di controllo il Comune potrà avvalersi del corpo dei Vigili del Fuoco Volontari; potrà inoltre avvalersi dell'intervento di dipendenti comunali e/o di esperti del settore. Ai sensi dell' art. 28 lett. b) della L.R. 20 Agosto 1954 nr. 24 e della L. 26.07.1965, nr. 966, il controllo da parte dei Vigili del Fuoco è considerato servizio a pagamento. I rimborsi per i servizi prestati sono stabiliti da apposita deliberazione della Giunta Provinciale. I proventi per il servizio reso verranno iscritti a Bilancio di Gestione del Corpo.

Art. 7

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite a norma e con la procedura contemplata dal D.Lgs. 24.11.1981 n° 689 e successive modificazioni e per quanto applicabile dal Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera consigliere di data 10.06.2002 n° 25.

Art. 8

L'entrata in vigore del presente regolamento è fissata al 01.01.2008.